



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Composti diritti per € 1.416  
mediante applicazione di marche da  
bollo su:  Istanza  Originale.  
Folger *[signature]*  
IL CANCELLIERE

Il TRIBUNALE di PALMI SEZIONE PENALE

in composizione monocratica, nella persona della *[redacted]*  
*[redacted]* alla pubblica udienza del 11.11.2016  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di: *[redacted]*  
*[redacted]*  
libero, assente  
Difeso di fiducia dall' Avv. Vincenzo Borgese del foro di  
Palmi.

IMPUTATO

Del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 624, 625 co. 1 nr. 2 e 7 c. p.  
perché, in concorso con *[redacted]* (soggetto deceduto in  
data 05.02.2014), al fine di trarne profitto, si impossessava dello  
stereo marca Alpine sottraendolo dall'autovettura mod. Fiat  
Punto tg. BH566BX di proprietà di *[redacted]*

In particolare, dopo aver forzato la chiusura della portiera del  
veicolo, si introduceva al suo interno e prelevava il suddetto  
oggetto, che subito consegnava ad *[redacted]*  
Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta per  
necessità alla pubblica fede, atteso che il veicolo si trovava  
parcheggiato all'interno del piazzale della Stazione Ferroviaria  
di Rosarno.

Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata ed  
infraquinquennale.  
Commesso in Rosarno il 15 giugno 2013.

Con l'intervento in udienza di:  
P.M.: VPO Dott. *[redacted]*  
Difesa: Avv. *[redacted]*

Le parti hanno concluso come segue:  
P.M: condanna a mesi 3 di reclusione ed € 300,00 di multa.  
Difesa: assoluzione 530 1° comma.

*[redacted]*

N. 1525/16 REG. SENT  
N. 2520/13 R.G.N.R.  
N. 413/15 R.G.T.

SENTENZA

In data 11.11.2016  
Depositata in cancelleria  
Il

Il Cancelliere

Fatto avviso deposito sentenza

Li .....

Il Cancelliere

Dire. Proc. Pen. 2017  
Addi Palmi 25/05/2017  
Estratti esecutivi *[redacted]*

*[signature]*  
Questura

Art. 1417 nota A rimm  
Camp. Pen.

Addi  
Redatt. & schede Casellari  
25/05/2017  
e com. elettorale *[signature]*

Il Cancelliere

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 19.11.14, l'imputato veniva citato in giudizio per rispondere davanti al Tribunale in composizione monocratica del reato, meglio specificato in epigrafe.

Alla prima udienza il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica del d.c.g in quanto erroneamente era stato notificato presso il difensore quale domicilio eletto.

All'udienza del 6.11.15, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato che aveva regolarmente ricevuto la notifica del d.c.g. e non era comparso senza giustificato motivo, quindi, il Giudice aperto il dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti rinviava per la citazione dei testi.

Successivamente il processo veniva istruito con le deposizioni dei testi Miceli e Bono.

All'odierna udienza il Giudice, dichiarato chiuso il dibattimento, invitava le parti a esporre le rispettive conclusioni, espresse nei termini di cui al verbale d'udienza.

Il magistrato si ritirava, pertanto in camera di consiglio, all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo in atti, che pubblicava mediante lettura dello stesso ed al cui contenuto integralmente si rinvia.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze probatorie dibattimentali, costituite dalle dichiarazioni testimoniali del [redacted] e dell'mar. [redacted], consentono di ritenere raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato per il reato come contestato per i motivi che seguono.

Ed invero, il processo trae origine dalla denuncia presentata ai carabinieri di Rosarno da [redacted] il 15.6.2013.

Il [redacted] escusso in dibattimento raccontava che nel periodo in cui aveva presentato la querela era in possesso della macchina di suo zio una Fiat Punto targata BH566BX che gliela aveva prestata perché la sua era guasta.

La sera del 14 Giugno 2013 l'aveva parcheggiata alla stazione ferroviaria di Rosarno vicino alle telecamera perché doveva recarsi a Messina. L'indomani al ritorno da Messina l'aveva trovata con la portiera forzata e dalla stessa mancava lo stereo del valore di € 130,00, quindi, andava dai carabinieri a sporgere denuncia.

Il maresciallo dei carabinieri di Rosarno, [redacted] ha riferito che a seguito della denuncia di furto del [redacted] dove lo stesso evidenziava che la macchina era parcheggiata dove vi era il sistema di videosorveglianza, avevano acquisito i filmati e da questi aveva visto che due soggetti si erano avvicinati alla macchina del [redacted] e avevano prelevato qualcosa dalla stessa.

In particolare spiegava che dai filmati si vedeva che alla vettura del [redacted] parcheggiata vicino alle strisce pedonali quella notte, si erano avvicinate due macchine una Fiat 500 e una Fiat Punto di colore celeste, targate, la prima AD566WE intestata all'imputato e la seconda DH637AG intestata a [redacted]

[redacted]

Notavano che l'imputato, sceso dalla sua macchina, prendeva dal cofano qualcosa e poi si avvicinava alla Punto blu e apriva lo sportello lato passeggero, quindi, entrava nella stessa e poco dopo scendeva e risaliva a bordo della sua vettura ed effettuando una retromarcia si accostava alla Fiat Punto celeste da dove scendeva l'altro soggetto che si avvicinava alla Fiat Punto di [redacted] e poi ritornava alla sua vettura. Il teste riferiva che dalla visione delle immagini si vedeva che l'imputato prelevava qualcosa dalla vettura. Chiariva che i soggetti erano stati riconosciuti da lei e dagli altri suoi colleghi che insieme a lei avevano visionato il filmato, essendo soggetti a loro noti. Dichiarava che [redacted] decedeva l'anno successivo a quello denuncia nel 2014.

La versione del fatto come ricostruito dai carabinieri di Rosarno e riferito dal maresciallo è da ritenersi attendibile sia per la intrinseca coerenza sia perché accertato e riferito da soggetto qualificato, indifferente personalmente ai fatti di causa.

Posto ciò, ritiene il Giudicante che è rimasta provata la responsabilità dell'imputato per il reato nella forma aggravata come contestato e si debba addivenire a sentenza di condanna.

Passando al regime sanzionatorio, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 130 c.p. si reputa equa la pena nel minimo edittale: anni 3 di reclusione ed € 300,00 di multa.

Non si concedono le attenuanti generiche e la sospensione per i precedenti di cui risulta gravato l'imputato.

Stante il carico del ruolo si fissa il termine di giorni 90 per il deposito dei motivi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputato colpevole per il reato contestato e lo condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazione entro 90 giorni.

Palmi, 11.11.2016

*deputato in cancelleria*  
[redacted]  
[redacted]

Il G.O.T.  
[redacted]

Decreto Pf: udete 14/02/2017

Polizi, 2/05/17


1

Sentenza passata in giudicato

il 01/04/2017 ex art 274

Patni, il 25/05/2017

Fanzionario Giudziario





**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME**  
**Sezione unica penale**

N. 864/13 Sentenza  
N.1182/13 Reg Gen  
N.2659/13 R.G.N.R.

Impugnazione \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_  
Diventa esecutiva il \_\_\_\_\_

Depositata in Cancelleria  
il 7 GEN. 2014

Copia conforme per esecuzione  
al P.M. il \_\_\_\_\_

Comunicaz. Sent. ricevuta  
dal P.G. il \_\_\_\_\_

Campione Penale N. \_\_\_\_\_  
Redatta Scheda il \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del Giudice Dr. \_\_\_\_\_  
nella pubblica udienza del 18/12/2013 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale

**CONTRO**

\_\_\_\_\_

-detenuto presente-

Arrestato il 22/11/13

Addì 25/11/13 il G.I.P. convalida arresto ed applica la misura della custodia cautelare in carcere.

Il 18/12/13 il Giudice sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G.

## IMPUTATO

A. del reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p. perché, in concorso con persona rimasta ignota,

al fine di trarne profitto per sé o per altri, ponendo in essere le seguenti condotte:

- forzando il cilindretto dello sportello anteriore lato guida per introdursi;
- staccando il blocchetto di accensione dal suo alloggiamento con conseguente danneggiamento di tutta la parte sottosterzo;
- staccando poi la copertura in plastica della centralina elettronica del vano motore e collegando all'impianto elettrico altra centralina esterna per l'avvio del motore;

compiva atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione dell'autovettura Fiat Punto tg. EM911HA (intestata ad Axus Italiana srl), esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, con violenza sulla stessa.

Con recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale di cui all'art. 99, co. 1, co. 2 nr. 1 e 2, co. 3 c.p.

In Lamezia Terme il 22 nov. 2013

---

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. [REDACTED] V.P.O. espressamente munito di delega e dell'avv.to [REDACTED] del Foro [REDACTED] difensore di fiducia.

Le parti hanno concluso come segue:

Preliminarmente l'imputato ed il difensore, chiedono la definizione del processo con il rito del patteggiamento. Si chiede l'applicazione della pena finale di mesi 10 di reclusione ed Euro 200,00 di multa cui si perviene attraverso il seguente calcolo: pena base, per il delitto tentato, previa concessione attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 300 di multa; diminuita per scelta del rito alla pena finale già indicata.

Il P.M. presta il consenso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**[REDACTED]** veniva presentato in stato di custodia cautelare all'udienza dibattimentale del 18/12/13, per lo svolgimento del giudizio direttissimo, al fine di rispondere del reato in rubrica a lui contestato.

Alla suddetta udienza, il prevenuto formulava rituale istanza, ai sensi degli artt. 444, comma 1 e 446 c.p.p., di applicazione della pena nella misura riportata in rubrica, il Pubblico Ministero prestava il consenso all'applicazione di tale pena ed il giudice, dopo aver ordinato, ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.p., l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, ammetteva la richiesta e, quindi, sulla base delle conclusioni delle parti riportate in epigrafe, pronunciava la sentenza pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo allegato.

Dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento non emergono elementi per una pronuncia di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (cfr. verbali di arresto e sequestro e relativi allegati).

Sulla base degli atti indicati, deve ritenersi corretta, sia la qualificazione giuridica del fatto contestato in rubrica, sia l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la pena al caso concreto, con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate e ritenute aggravanti e recidiva, nonché congrua la pena richiesta in relazione alla effettiva gravità del fatto commesso.

Quanto alla pena, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., ritiene il giudice di poter ratificare l'accordo intervenuto tra accusa e difesa, disponendo conseguentemente l'applicazione nei confronti dell'imputato della pena nella misura richiesta di mesi dieci di reclusione ed € 200,00 di multa, così determinata: pena base per il delitto tentato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, anni uno, mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa, ridotta per la per la diminuzione prevista per il rito alla pena finale.

Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere.

Relativamente alla libertà personale dell'imputato, si provvede con separata ordinanza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e segg. c.p.p., applica ad [REDACTED] su concorde richiesta delle parti, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva, la pena di mesi dieci di reclusione ed € 200,00 di multa.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere.

Si provvede con separata ordinanza sulla richiesta relativa alla libertà personale dell'imputato.

Letto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Lamezia Terme, il 18/12/2013

Il Giudice

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Depositato in Cancelleria, il 7 GEN. 2014

Il Funzionario Giudiziario